

REGOLAMENTO PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1

Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente e dai consiglieri nominati dall' Organo di Indirizzo.

Art. 2

DESIGNAZIONE, NOMINA DEI CONSIGLIERI

1. Almeno 3 mesi prima della data di scadenza del mandato dei consiglieri il Presidente dà inizio alle procedure di designazione del nuovo Consiglio di amministrazione, rammenta a tutti i componenti dell'Organo di Indirizzo la scadenza del mandato ed invita i Componenti a presentare le indicazioni dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore ai sensi dello Statuto, fissando un termine per la presentazione delle candidature non inferiore a 10 giorni.
2. Ciascun componente dell'Organo di indirizzo, ai fini dell'individuazione dei consiglieri da eleggere nel Consiglio di amministrazione, può esprimere una candidatura con relativo curriculum. La candidatura va espressa per iscritto, eventualmente anche su apposita modulistica predisposta dal Presidente, e fatta pervenire alla Fondazione entro il termine comunicato dal Presidente, di cui al punto 1 precedente. La candidatura deve essere sottoscritta dal componente l'Organo di Indirizzo e dal candidato presentato.
3. Due mesi prima della data di scadenza del mandato dei consiglieri l'Organo di Indirizzo procede alla individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore, ai sensi dello Statuto.
4. Ciascun candidato per essere individuato come idoneo a svolgere la carica di amministratore deve ottenere un numero di voti superiore alla metà dei votanti.
5. Nell'avviso di convocazione relativo alla seduta prefissata per la individuazione dei componenti di cui al precedente punto 3 devono essere comunicate le candidature con i relativi curricula.
6. Alla scadenza del mandato dei consiglieri il Presidente convoca l'Organo di Indirizzo per la procedura di nomina dei nuovi consiglieri. Nell'avviso di convocazione relativo alla seduta per la nomina dei nuovi consiglieri devono essere comunicati i candidati individuati ai sensi del precedente punto 3.
7. In sede di votazione, ciascun componente l'Organo di Indirizzo può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.
8. Ciascun candidato per essere eletto deve ottenere un numero di voti superiore alla metà dei votanti.